Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

data del protocollo

Al sig. Presidente
del Consiglio comunale

Al Segretario comunale

Riace

Oggetto: Comune di Riace. Sindaco Antonio Trifoli.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza concernente la causa di ineleggibilità del Sindaco Trifoli.

Al riguardo, si partecipa che, sulla sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato del Sindaco, questo Ufficio con nota del 2 luglio 2019, integrata con ulteriori note del 24 luglio e 12 agosto 2019, ha interessato in Ministero dell'Interno che con nota n. 13704 del 13 settembre 2019 ha espresso il proprio orientamento in merito.

In particolare, il predetto Dicastero ha riferito che, come osservato dalla Corte di Cassazione, *"... ciò che conta, al fine della sussistenza della causa di ineleggibilità in parola, è la presenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato, così come declinate dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria formatasi in materia, quali la sottoposizione ad ordini e direttive e l'inserimento del lavoratore nella struttura dell'ente (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 6082 del 18.03.2006). L'articolo 60, comma 1, n. 7), del TUEL. infatti, pone l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando la*

Prefettura Reggio Calabria - Area II - Prot. Uscita N.0111746 del 19/09/2019

ineleggibilità alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il Comune. Dunque, come opinato anche in passato dalla Suprema Corte di Cassazione, la causa di ineleggibilità che colpisce i "dipendenti" del comune riguarda i "dipendenti" come tali dell'ente, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, del relativo rapporto e dalla durata, determinata o indeterminata, dello stesso, nonché dalla circostanza che il lavoratore sia in posizione di distacco presso altro ente, tenuto conto che il distacco agisce sull'aspetto funzionale e non sul rapporto di servizio (in questi termini Cass. Civ., sez. I, sent. 8975 del 03.12.1987).

Orbene, posto che il sig. Trifoli Antonio è un ex Lavoratore di pubblica utilità che, a far data dal 1° gennaio 2015, è stato contrattualizzato - dal comune di Riace - con fondi a totale carico della Regione Calabria ai sensi della Legge n. 147/2013, nel caso di specie viene in considerazione la situazione di ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità stabilizzati a termine e, quindi, titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il comune, ai sensi dell'art. I. comma 207, della legge n. 147/2013 e delle previsioni contenute nella successiva Legge n. 145/2018.

Il sig. Trifoli, infatti, originariamente utilizzato dal comune di Riace come Lavoratore di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 196/1997, è stato poi assunto dal predetto ente con contratto a tempo determinato, con qualifica di istruttore di vigilanza cat. C, nell'ambito del processo di stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU della Regione Calabria interessati dalla procedura di cui al Decreto interministeriale 8 ottobre 2014, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 207, terzo periodo della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ciò stante, e alla luce delle coordinate interpretative sopra delineate, tale condizione lavorativa caratterizzata - come evidenziato anche nel gravame in oggetto - dalla sussistenza, in capo al sindaco di Riace, di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, a tempo parziale

(26 ore settimanali) e determinato, rende applicabile, al caso di specie, la disciplina di cui al combinato disposto del comma 1, n. 7 e comma 8 dell'art. 60 del D. Lgs. n. 267/2000.".

Tanto si rappresenta per le conseguenti valutazioni da parte del competente Organo consiliare.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni assunte.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Colosimo)